



ATTO DI CONCESSIONE

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS n. 18/2023 – D.G.R. n. 349/2022 e L.R. n. 26/2022

TRA

La **Regione Abruzzo** (C.F. 80003170661) con sede a L'Aquila in Via Leonardo da Vinci n. 6, in persona del Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque del Dipartimento Territorio e Ambiente, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA), di seguito denominato **“Concedente”**

E

Il Soggetto Attuatore E.R.S.I. – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato, C.F. 930939990666, con sede legale in L'Aquila, via Salaria Antica Est, 27, ai sensi della L.R. 2/1997, art. 9, e della L.R. 9/2011 e s.m.i., nella persona del Rappresentante Legale, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato **“Concessionario”**

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO

CODICE SGP AB18-SI01-01 - “Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica”- Importo totale di € 859.540,00 a valere sui fondi FSC 2021-2027. CUP: C91D22000110001

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 30/06/2022 *“Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020 – Parte speciale. Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica, contribuire al benessere collettivo e sostenere il rilancio dell'economia regionale duramente colpito dall'emergenza Covid-19”*, è stato attribuito al Dipartimento Territorio e Ambiente un importo pari ad € 859.540,00 di risorse FSC del PSC Sezione Speciale 2, al fine di assicurare la copertura finanziaria dell'intervento relativo alla *“Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica”*;
- con Legge Regionale n. 26 del 22/08/2022 *“Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica”*, è stata assegnata all'Ente Regionale di Servizio Idrico - ERSI la competenza di gestione delle procedure necessarie al conferimento dei contributi;

VISTE:

- la Deliberazione CIPESS n. 18 del 20/07/2023 recante *“Assegnazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento – Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022 – e dell'intervento – Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica”*, con la quale è stato:
 - assegnato alla Regione Abruzzo a titolo di anticipazione l'importo di € 5.659.540,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 ex art. 1, comma 178 lett. d della Legge n.



178/2020 per la realizzazione degli interventi tra cui: “Concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica” di importo complessivo pari ad € 859.540,00;

- stabilito, al punto 3.1, che *“Le risorse assegnate con la presente delibera confluiscono, una volta adottato, nel Piano di Sviluppo e Coesione 2021-2027 a titolarità della Regione Abruzzo”*;
- stabilito, al punto 3.2, che *“Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021- 2027 e della relativa disciplina, agli interventi di cui alla presente delibera si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020”*.

CONSIDERATO che:

- l’intervento di cui alla suddetta D.G.R. n. 349/2022 e alla L.R. n. 26/2022 di importo complessivo pari a € 859.540,00 è di competenza di gestione del Dipartimento Territorio e Ambiente;

RICHIAMATE:

- la Delibera del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, che stabilisce, tra l’altro, le Regole di funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- la Delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 che stabilisce tra l’altro i casi di revoca delle risorse assegnate con il suddetto Fondo;
- la Delibera del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo” la quale, tra l’altro, aggiorna le regole di funzionamento;
- la Determinazione Dirigenziale n. DRG011/28 del 05/05/2023 con cui è stato approvato il Manuale delle procedure dell’Organismo di Certificazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. DPA002/13 del 12/03/2019 con cui è stato approvato il Manuale delle procedure di gestione, le Linee Guida e la manualistica di monitoraggio;
- la Determinazione Dirigenziale n. DPA/002 n. 24 del 26/06/2019 con cui è stato convalidato il documento di descrizione del Si.Ge.Co.;

DATO ATTO che:

- il contesto normativo di riferimento del FSC della Regione Abruzzo per il periodo 2021 - 2027 appare riconducibile alle disposizioni vigenti impartite dal CIPESS e da altri atti normativi di emanazione nazionale e regionale;
- l’intervento ammesso a finanziamento con D.G.R. 349 del 30/06/2022 e successiva L.R. 26 del 22/08/2022, è quindi attuato con lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD) a regia regionale;
- con nota prot. RA/0515485 del 21/12/2023 il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente DPC, ha nominato il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque quale Responsabile Unico di Attuazione (RUA), nonché il Responsabile del Controllo di I° Livello, degli interventi assegnati allo stesso Dipartimento DPC;
- in esito a quanto trasmesso dall’Ente Regionale del Servizio Idrico - ERSI, con Determinazione n. DPC024/075 del 28/02/2024 è stato approvato il SAD per l’intervento assegnato al DPC per importo totale di euro € 859.540,00, quale quota a valere sulla programmazione FSC 2021-2027, come da relativa scheda allegata alla stessa Determinazione;

TUTTO QUANTO SOPRA

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e che ai fini del presente atto eleggono domicilio presso le rispettive sedi istituzionali,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 Disposizioni generali

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente concessione e si intendono qui riportate. La presente concessione regola il trasferimento delle risorse finanziarie al concessionario, dettando anche le condizioni per la completa realizzazione degli interventi oggetto della concessione stessa. Il tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dalle procedure di attuazione e nella manualistica applicabile come indicato in premessa.

Art. 2 Oggetto della Concessione

1. In attuazione di quanto previsto in premessa, è assentita all'E.R.S.I. – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato, per il successivo trasferimento delle risorse occorrenti, la Concessione per la realizzazione dell'intervento denominato: **“Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica”- CUP: C91D22000110001 - dell'importo complessivo di € 859.540,00** quale finanziamento regionale a valere sulle risorse finanziarie destinate allo scopo ed assegnate alla Regione Abruzzo con Delibera CIPESS n. 18/2023, oggetto della presente concessione.

Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente Atto di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere tra le parti.

Art. 3 Condizioni e obblighi

1. Il Concessionario, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, nonché dalle procedure contenute nel sistema di gestione e controllo e nel manuale delle procedure di gestione e controllo di cui alle premesse, si impegna:

- a realizzare l'oggetto del presente atto e, con esso, a provvedere ai relativi affidamenti, prendendo atto che la difformità totale o parziale rispetto a quanto stabilito col presente atto, comporta la revoca totale o parziale del contributo;
- ad attuare tutti gli adempimenti previsti per l'avanzamento dell'intervento;
- al rispetto e all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni afferenti alle procedure amministrative di rendicontazione dei finanziamenti, eventualmente previste da sopraggiunte disposizioni provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione;
- a nominare il Responsabile Unico di Progetto (RUP) e a comunicarlo al Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA);
- a trasmettere con sollecitudine al RUA tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento realizzato;
- a trasmettere al RUA la necessaria documentazione per la rendicontazione e l'attestazione dei finanziamenti, come stabilito dalle disposizioni attualmente vigenti in materia;
- a conservare, tenere a disposizione ed esibire, a richiesta della Regione o di altri organi competenti, la documentazione relativa all'intervento fino al quinto anno successivo alla conclusione di ogni singolo intervento;
- a sollevare, in ogni caso, la Regione Abruzzo, da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate, e dalle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni.

2. Per il finanziamento delle spese generali (spese tecniche, di gara, consulenze, ecc.) il Soggetto attuatore dovrà prioritariamente avvalersi di risorse interne (quali progettazioni o risorse umane) alla propria organizzazione. In continuità con il precedente ciclo di programmazione dell'FSC, solo in via derogatoria, da motivarsi adeguatamente, l'Ente potrà avvalersi di professionisti esterni, restando comunque fermo che l'ammontare delle spese tecniche ammissibili al cofinanziamento del FSC per le attività di cui innanzi, non potrà eccedere l'8% dell'importo di progetto. Le eventuali somme erogate per compensi professionali eccedenti tali limiti di ammissibilità alle risorse FSC resteranno a carico del Concessionario.

3. Il Concessionario si impegna ad inserire, nel quadro economico dell'opera da realizzare, un importo pari allo 0,25 % dell'importo complessivo del progetto, per spese di pubblicità e comunicazione ripartite tra

l'attività di disseminazione riservata alla Regione Abruzzo e l'attività riservata ai Soggetti Attuatori ai fini della comunicazione e promozione al territorio dell'opera da realizzare, nel rispetto dei disposti della deliberazione D.G.R. n. 117/2019; la restante quota fino al limite massimo dell'aliquota dello 0,25% dovrà in ogni caso essere esposto nel Quadro Economico di Progetto e sarà trattenuta dalla Regione Abruzzo per le attività di propria competenza. Per tutte le altre spese sono riconosciuti al Concessionario gli importi inseriti nelle singole voci del Quadro Economico in conformità alla normativa vigente in materia di LL.PP. e con le limitazioni previste dalle circolari Regionali.

Art. 4 Trasferimenti di risorse al Soggetto Beneficiario

1. I trasferimenti delle risorse di cui alla presente Concessione avverranno con le modalità di seguito indicate:
 - **ANTICIPAZIONE:** pari al 50% dell'importo, riconosciuto a titolo di anticipo dopo la sottoscrizione del presente atto e a seguito di espletamento della procedura relativa all'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi di cui al progetto in argomento;
 - **RATA INTERMEDIA:** pari al 40% dell'importo, condizionato all'avanzamento della spesa sostenuta, previa presentazione dell'apposita dichiarazione del RUP, della documentazione giustificativa quietanzata che attesti l'utilizzo di almeno il 75% delle somme già erogate, e previo esito positivo del controllo di 1° livello;
 - **RATA DI SALDO:** pari al 10%, è trasferita solo a seguito di presentazione della documentazione di cui al successivo punto 2, della relazione di chiusura dell'intervento e della dichiarazione del Concessionario di avvenuto completamento dell'intervento, nonché a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello effettuato sulla documentazione giustificativa presentata dal concessionario.
2. Per l'erogazione del saldo finale il Concessionario deve trasmettere Relazione Acclarante i rapporti tra Ente concedente e Concessionario conclusiva sul progetto realizzato, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata dai seguenti documenti: verifica di conformità che attesti la corretta esecuzione del progetto e relativo Atto di approvazione.
3. L'ammontare definitivo del finanziamento sarà determinato, comunque entro i limiti dell'importo di concessione, in sede di acquisizione della verifica di conformità e della relazione acclarante i rapporti tra Ente concedente ed Ente concessionario, regolarmente approvati dal soggetto concessionario.

Art. 5 Tempistica e termine del rapporto di concessione

1. Le opere, i servizi e le forniture devono essere realizzate nel rispetto incondizionato delle condizioni e degli obblighi previsti nel presente atto e in assoluta conformità a quanto disposto dai provvedimenti richiamati in premessa;
2. La durata della presente Concessione è correlata a quella prevista per la realizzazione del Programma e, comunque, nel rispetto dei termini ministeriali assegnati dal CIPESS, pena l'attivazione delle procedure di revoca e recupero dei contributi trasferiti al Concessionario, come specificato dall' art. 10 della presente Concessione.
4. Il periodo di ammissibilità della spesa (pagamenti a favore del Concessionario) deve rispettare quanto imposto dal Programma e dalla delibera CIPESS.

Art. 6 Economie

1. Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto.
2. Le economie, a qualunque titolo generatesi sull'intervento in oggetto, non sono in nessun caso utilizzabili dal Concessionario, poiché tornano nella disponibilità programmatica della Regione. Resta la facoltà del Concedente di consentire l'utilizzo di dette economie ove straordinariamente necessarie in ragione di circostanze imprevedibili da fronteggiare, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.

3. Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il Responsabile Unico del Progetto dichiara disponibili per future riprogrammazioni, a seguito di espletamento dell'avviso pubblico necessario all'erogazione di contributi per l'intervento in oggetto. La dichiarazione è equiparata all'inserimento delle economie nel sistema di monitoraggio.

4. L'Autorità Responsabile del PSC potrà proporre, anche sulla base della richiesta del Responsabile Unico del Progetto, la loro riprogrammazione sia per l'utilizzo nel medesimo progetto che le ha generate che per l'utilizzo in altri progetti del medesimo Strumento e/o dell'intero FSC REGIONE ABRUZZO, previa linee di indirizzo ed autorizzazione rilasciate dalla Giunta Regionale e dai competenti Organi Statali. Le economie possono, infine, essere riprogrammate anche per finalità proprie manifestate dalla Regione e/o dal Ministero dello Sviluppo Economico.

5. Il loro utilizzo è altresì subordinato alla autorizzazione da parte dell'Organo all'uopo preposto nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

4. L'autorizzazione delle economie dovrà avvenire, comunque, nel pieno rispetto di quanto contenuto nel Manuale delle procedure di Gestione e di quanto indicato nelle premesse del presente atto.

Art. 7 Monitoraggio e rendicontazione attività

1. Allo scopo di assicurare la certificazione degli interventi realizzati, ed il rimborso da parte dello Stato, il Concessionario si impegna a rendicontare le spese sostenute.

Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportate nel sistema di monitoraggio non appena sarà disponibile il relativo codice e la documentazione dovrà essere trasmessa al Concedente in copia conforme all'originale.

Art. 8 Controlli e Verifiche

1. Il Concessionario per ottemperare ai controlli amministrativi di primo livello, così come previsto dal Manuale delle procedure di gestione, è tenuto a:

- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- conservare, come previsto dalla normativa vigente, la documentazione originale inerente la realizzazione dell'intervento e renderla disponibile ai fini delle attività di verifica e controllo;
- garantire l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'intervento alle strutture competenti della Regione Abruzzo, ed a tutti gli Organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo delle risorse del FSC;
- attestare le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con presentazione di copia della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione finanziata;
- corrispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione regionale in materia di monitoraggio. Inoltre, su richiesta del RUA, o nel corso di procedimenti di verifica, il Concessionario è inoltre tenuto a fornire ogni informazione ritenuta utile alla comprensione dello stato di avanzamento dell'operazione finanziata e delle eventuali criticità che ne rallentano la realizzazione e delle azioni poste in essere per la loro risoluzione;
- conservare i documenti giustificativi relativi alle spese sotto forma di originali o di copie conformi (D.P.R. n. 445/2000) su supporti comunemente accettati e tenere a disposizione dei Soggetti interessati a vario titolo ai controlli per cinque anni successivi alla chiusura di ogni singolo intervento;
- rendere disponibili o comunque trasmettere al RUA qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del contributo.

Art. 9 Estraneità del Concedente ai contratti

1. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Concessionario e terzi in relazione al presente Atto di concessione. Il Concessionario, con il presente Atto di concessione, esonera da ogni responsabilità il Concedente per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
2. Il Concedente è, inoltre, fin d'ora sollevato da ogni responsabilità verso terzi compreso il Concessionario per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 10 Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioni

1. Il provvedimento di revoca comporta il recupero da parte della Regione della quota erogata, fatte salve eventuali altre azioni a tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione.
2. Il Concedente esercita, previa diffida, il potere di revoca del finanziamento concesso in tutti i casi in cui il Concessionario incorra in violazioni o negligenze gravi rispetto agli impegni sanciti nel presente atto di concessione, alle leggi ed ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative vigenti.
3. Trattandosi di finanziamenti a valere su FSC, gli interventi finanziati sottostanno alle regole che disciplinano le ipotesi di sanzione/de-finanziamento previste dalle delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016, come aggiornate dalla deliberazione CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 per gli interventi finanziati dal FSC che presentano ritardi di attuazione rispetto agli obiettivi procedurali e di spesa
4. Il termine ultimo per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della stazione appaltante è fissato, come previsto dalla Delibera CIPESS n.18/2023, al 20/07/2023, al 31 dicembre 2024. La mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2024 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi.
Fermo restando il termine del 31 dicembre 2024 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora l'esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa si discosta per più del 25% rispetto alle previsioni, sono de-finanziati gli interventi in fase di progettazione che presentano un ritardo; per gli interventi in fase di realizzazione, la sanzione è rappresentata dall'ammontare delle risorse in economia, comunque per un importo non inferiore al 10% del valore dell'intervento.
5. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Concedente debba restituire parte o tutto il finanziamento eventualmente già erogato, lo stesso Concedente intima al Concessionario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.
6. Rimane salva la possibilità del Concessionario di rinunciare al finanziamento prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dei lavori.
7. Il Concedente si riserva di applicare specifiche sanzioni in caso di gravi inadempienze nella misura prevista nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 11 Rivalsa

1. L'esercizio della facoltà di rivalsa è riservata alla Giunta Regionale, nei confronti dei soggetti attuatori e o dei terzi incaricati della realizzazione dell'opera, delle suddette sanzioni inflitte dal Ministero a causa di accertate inadempienze delle tempistiche inerenti l'attuazione dei Progetti fino alla misura massima del de-finanziamento del Progetto.
2. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nell'avviso pubblico di erogazione di contributi a fondo perduto relativi all'intervento in oggetto.
3. Qualora vi siano inadempienze tali da determinare sanzioni o revoche parziali o totali del finanziamento, il Concessionario è tenuto a restituire le somme già erogate nell'arco di 30 gg. a far data dalla richiesta da parte del Concedente, ovvero, dall'atto di sanzione o penalità determinato dal CIPESS per la restituzione delle somme.



Art. 12 Poteri sostitutivi

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento.

Art. 13 Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. Il Concedente può sospendere l'erogazione del finanziamento al Concessionario, ai sensi dell'art.21 quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i. qualora, nei confronti del Concessionario emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti l'attività oggetto del presente Atto di concessione.
2. Il Concedente si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Concedente e comunicato all'interessato.

Art. 14 Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si richiamano le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, le disposizioni impartite dal CIPESS e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione. Il presente atto disciplina i rapporti fra Concedente e Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai contratti che il Concessionario concluderà con terzi, verso i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei propri servizi regionali, non assume qualsivoglia obbligo e responsabilità.
2. L'importo previsto della concessione non costituisce titolo, a favore del Concessionario, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente Atto di concessione.

Art. 15 Codice di comportamento

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014 aggiornato con DGR n. 983 del 20/12/2018 disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

Art. 16 Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza.
2. Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti dichiarano il rispetto delle condizioni di trasparenza delle informazioni, delle comunicazioni, delle modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato e dell'accesso ai dati personali ex art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

Art. 17 Comunicazione

1. Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni relative all'intervento di cui alla D.G.R. 349/2022, alla L.R. 26/2022 e alla Deliberazione CIPESS n. 18/2023.



Art. 18 Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concedente e Concessionario dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario Concessionario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia - tramite il Dirigente Responsabile Competente - che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione amministrativa dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie saranno risolte mediante l'utilizzo dell'iter civilistico, dando atto che il Foro competente sarà quello di L'Aquila (sede del Dipartimento regionale coinvolto).

Art. 19 Sostituzioni Clausole e disposizioni finali

1. Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni contenute nel presente Atto di concessione se non tramite ulteriori stipulazioni scritte, da sottoscrivere tra le parti, fatto salvo quanto di seguito specificato.
2. I contenuti della presente convenzione, laddove difformi dalle disposizioni della Deliberazione CIPESS n.18 del 20 luglio 2023, in particolare in merito alle regole procedurali, criteri di ammissibilità, modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione, modalità di riprogrammazione, casi di revoca e le modalità di trasferimento) saranno oggetto di automatica disapplicazione e sostituite con le disposizioni dettate in materia dai competenti Organi Statali.
3. Le parti si riservano di sottoscrivere, con separato atto, eventuali modifiche alla presente concessione
4. Il Concedente, al fine di ottimizzare l'esecutività della presente concessione può, ove si renda necessario, apportare, d'intesa con il Concessionario, le dovute modifiche con nuova sottoscrizione diretta dell'atto modificato secondo le necessità rilevate a migliorare l'attuazione dell'intervento.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in firma digitale.

Il presente atto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

| IL SOGGETTO ATTUATORE CONCESSIONARIO | IL DIRIGENTE INCARICATO CONCEDENTE |
|---|---|
| Il Rappresentante Legale dell'ERSI | Il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque RUA |

Clausole espressamente accettate, con la sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 1341 del c.c.: art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22.